

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Casa Laner”

Folgaria (TN)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2274

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni presso la sede dell'A.P.S.P. in Folgaria via Papa Giovanni XXIII, 1, a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli Consiglieri, al Direttore ed al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
PALMERINI DAVIDE	- Presidente		
LAITEMPERGHER GIOVANNI	- Vicepresidente		
CUEL VALENTINA	- Consigliere	X	
SCHIR SILVIA	-Consigliere		
VICENTINI GRAZIAMARIA	- Consigliere	X	

Assiste il Direttore dell'A.P.S.P. dott. Giovanni Bertoldi in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Il Revisore unico dei conti risulta assente giustificato.

Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in ordine all'oggetto.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "Testo Unico"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Richiamata la circolare n. 23/2017 di data 25/09/2017 di UPIPA s.c. e rilevato che per effetto dell'art. 24, co. 1, Testo Unico, entro il 30 settembre 2017, l'A.P.S.P. Casa Laner deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal predetto Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione mediante provvedimento motivato;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Constatato che l'A.P.S.P. Casa Laner detiene, quale unica partecipazione, n. 20 quote di capitale sociale dell'UPIPA s.c. d Trento per un valore complessivo di € 1.084,44;

Considerato che UPIPA S.C. ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione;

Considerata l'importanza che rivestono i servizi strumentali forniti da UPIPA S.C. per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Ente, tanto che gli stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'A.P.S.P. Casa Laner;

Considerato che UPIPA S.C. ha come scopo di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

Considerato che la funzione istituzionale di UPIPA S.C. quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (Apran) è riconosciuta dalla L.R. 7/2005 e s.m.;

Constatato che è più conveniente e proficuo affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale società alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa;

Ritenuto di mantenere la partecipazione ad UPIPA S.C., come risultante nell'allegato A in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo "*svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*";

Considerato che, come si evince dall'allegato A:

- il numero degli amministratori non è superiore al numero dei dipendenti, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b), T.U.;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'art. 20, co. 2, lett. d), T.U.;
- la società non ha prodotto risultati negativi di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti consecutivi, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. e), T.U.;

Preso atto che data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene che l'A.P.S.P. Casa Laner non sia nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento, né sussistono necessità di contenimento dei costi di funzionamento, che risultano allineati a quelli delle società di settore;

Atteso che la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate dall'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. c), T.U. e non vi sono necessità di aggregazione con altre società che svolgono tali attività;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come stabilito dall'art. 12 dello Statuto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Visti:

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;

- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 129 dd. 17/05/2017;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 05 dd. 17/01/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 09 dd. 28/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'Albo Informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 dd. 08/08/2014 e ss.mm.;
- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in vigore approvati con rispettive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D. Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003 e ss.mm.;
- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ;
- la Legge 7 agosto 2015 n. 124 e s.m.;
- la circolare n. 23/2017 di data 25/09/2017 di UPIPA S.c.;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge ed a seguito di distinta e separata votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione, come rappresentata dalle schede dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di mantenere inalterata, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione ad UPIPA S.C., accertata come da scheda di ricognizione da allegato A;
3. Di demandare al Direttore Amministrativo il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.
4. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 a seguito di distinta e separata votazione.

* * * * *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al T.R.G.A. di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'ex art. 2, lett. b), L., n. 1034/1971.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
- rag. Davide Palmerini -

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Bertoldi -

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

I CONSIGLIERI

Laitempergher Giovanni

Schir Silvia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, senza osservazioni.

Folgaria, 29 settembre 2017

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Bertoldi -

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Folgaria, 29 settembre 2017

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Bertoldi -

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it) il giorno 2 ottobre 2017 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 29 settembre 2017

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Bertoldi -

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.
